



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet www.bischettipero.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* , la Compagnia Assicuratrice *omissis* , ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* turanobrokersrl.com il cui URL risulta essere collegato al dominio www.bischettipero.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito www.bischettipero.com non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti iscritti nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), pubblicata sul sito dell'IVASS;
- c) dalle verifiche eseguite è emersa l'apparente riconducibilità del sito agli intermediari *omissis* ;
- d) *omissis* , l'IVASS ha chiesto *omissis* di riconoscere/disconoscere, entro 5 (cinque) giorni, la proprietà del sito www.bischettipero.com;
- e) *omissis* ; è stata trasmessa alla società *omissis* una richiesta di disconoscimento/riconoscimento della proprietà del suddetto sito, assegnando 5 (cinque) giorni per ricevere una risposta;
- f) *omissis* ha disconosciuto il dominio *omissis* ;
- g) *omissis* rappresentante legale *omissis* ha provveduto a disconoscere il sito

omissis

- h) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in Wix.Com la società che ha fornito il

dominio *internet* (*Registrar*), mentre il nominativo del soggetto che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultato ignoto essendo indicato solo l'indirizzo di posta elettronica del *Registrant* (*omissis*);

- i) *omissis* è stato chiesto all'indirizzo email del *Registrant*, presente su whois.domaintools.com (*omissis*), di fornire, entro 3 (tre) giorni, informazioni in merito alla titolarità e alle modalità di utilizzo del sito *internet*; la suddetta nota non ha ricevuto alcuna risposta nei termini indicati;
- j) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una richiesta di informazioni al *Registrar* chiedendo ogni indicazione utile in merito al sito e con particolare riguardo al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero esserne l'intestatario, assegnando un termine di 3 (tre) giorni per fornire riscontro;
- k) *omissis* , è pervenuta una risposta automatica di conferma della ricezione della richiesta inoltrata al *Registrar*;
- l) *omissis* il *Registrar* ha risposto alla nota trasmessa senza fornire elementi informativi utili all'identificazione del *Registrant* del sito segnalando altresì che avrebbe provveduto a comunicare al titolare del dominio la richiesta di informazioni sulla titolarità/proprietà del sito;

m) il sito internet www.bischettipero.com risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.bischettipero.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art.144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito www.bischettipero.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato



I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI